

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE - 1141 REG.DEC.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manovra inerente il personale necessario a garantire le attività sanitarie e assistenziali di competenza dell'A.S.U.G.I. Proroga dei contratti esterni in scadenza al 31.12.2020.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**
il giorno trenta del mese di DICEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manovra inerente il personale necessario a garantire le attività sanitarie e assistenziali di competenza dell'A.S.U.G.I. Proroga dei contratti esterni in scadenza al 31.12.2020.

Premesso che:

- a seguito dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica connessa al virus denominato "COVID-19", sono repentinamente emerse gravi problematiche nel garantire la continuità terapeutico - assistenziale e l'erogazione dei servizi sanitari essenziali;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato d'emergenza, per 6 mesi, su tutto il territorio nazionale, per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo italiano è intervenuto con una serie di atti normativi eccezionali tra i quali il D.L. 14/20, in seguito abrogato e sostituito dal D.L. 18/20, convertito con modifiche dalla L.27/2020, introducendo alcune misure urgenti per il potenziamento del S.S.N. in relazione all'emergenza COVID-19
- in particolare, detto decreto ha introdotto alcune misure volte a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus ed a garantire i livelli essenziali di assistenza, mediante assunzione di medici specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dd. 07.10.2020 è stato prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza di cui alle citate Delibere dd. 31.01.2020 e dd 29.07.2020, mentre il D.L.83/20 ha definito (allegato 1) le disposizioni normative vigenti per le quali detta proroga produce effetti, tra le quali figura l'art. 2 bis c.1 del D.L. 18/2020;
- con nota prot. 7088/P del 12.03.2020, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità aveva invitato le Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia ad intraprendere, con ogni consentita urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, anche con la costituzione di rapporti di lavoro in deroga, qualora necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
- in data 13 marzo 2020 ed in data 29 ottobre 2020, l'Azienda Regionale di coordinamento per la Salute ha emesso una serie di Avvisi pubblici di manifestazione di interesse al conferimento di incarichi previsti dal DL 14/20 per diversi profili professionali, da assegnare alle aziende dell'SSR;

preso atto che, quale prima misura organizzativa complessiva, l'A.S.U.G.I. aveva adottato il Decreto n. 256 dd. 12.03.2020, nel quale si evidenziava la necessità di prevedere l'assunzione straordinaria ed urgente di personale sanitario della dirigenza e del comparto, secondo il fabbisogno rappresentato alla Direzione Sanitaria e dalla stessa valutato e validato, attingendo a graduatorie proprie e di altri enti del SSR e SSN e/o con l'utilizzo di tutti gli strumenti normativi e contrattuali previsti dall'ordinamento, dando luogo a specifiche assunzioni, aggiuntive rispetto alle previsioni della Manovra 2020;

rilevato che, pertanto, al fine dell'implementazione di personale finalizzata alla gestione dell'emergenza sono stati adottati i seguenti provvedimenti, che hanno disposto l'attivazione di una serie di rapporti di lavoro dipendente e di contratti di diritto privato:

- decreto n. 229 dd. 28.02.2020;
- determinazione n. 209 dd. 11.03.2020;
- decreto n. 360 dd 07.04.2020;
- decreto n. 393 dd. 24.04.2020;
- decreto n. 475 dd. 25.05.2020;
- decreto n. 515 dd. 09.06.2020;
- decreto n. 556 dd. 22.06.2020;
- decreto n. 669 dd. 30.07.2020;
- decreto n. 718 dd. 10.08.2020;
- decreto n. 767 dd. 03.09.2020;
- decreto n. 824 dd. 30.09.2020;
- decreto n. 870 dd. 16.10.2020;
- decreto n. 893 dd. 22.10.2020;
- decreto n. 920 dd. 29.10.2020;
- decreto n. 939 dd. 06.11.2020;
- decreto n. 957 dd. 13.11.2020;
- decreto n. 963 dd. 20.11.2020;
- decreto n. 982 dd. 20.11.2020;
- decreto n.1001 dd. 26.11.2020;
- decreto n. 1024 dd.04.12.2020;
- decreto n. 1044 dd. 09.12.20
- decreto n. 1064 dd. 11.12.20;
- decreto proposta in fase di adozione n. 1120 dd. 24.12.20

rilevato ora che con i predetti decreti sono stati, tra l'altro, conferiti - per rispondere alla situazione di emergenza sopra descritta - una serie di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per diverse figure professionali, ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 18/20, conv. in legge, con scadenza al 31.12.20;

che detta disciplina transitoria - in quanto in deroga *all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122* - ammette che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale procedano, entro il 31 dicembre 2020, alla stipulazione di tali fattispecie contrattuali per il periodo dell'emergenza da COVID;

evidenziato che al momento si verifica un'evidente disallineamento tra la previsione di cui al dettato del citato art. 2-bis e il permanere dello stato di emergenza stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dd. 07.10.2020, per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale poter stipulare e prorogare i contratti in parola, derivante evidentemente dal mancato collegamento dinamico all'atto del Consiglio dei Ministri che dichiara lo stato stesso di emergenza;

constatato che la tecnica legislativa utilizzata nella formulazione dell'originario DL 14 del marzo 2020 - rimasta invariata anche nelle successiva conversione in legge del DL 18/20 - ha preso in considerazione come parametro cui contenere la deroga lo stato di emergenza, richiamando tuttavia la prima dichiarazione del Consiglio dei Ministri emanata con deliberazione in data 31 gennaio 2020, alla quale come noto hanno fatto seguito fino ad ora due ulteriori che estendono il medesimo al 31.01.21;

ritenuto che pur sussistendo un piano interpretativo per il quale vige la necessità di stabilire dei limiti stringenti a un regime derogatorio, permane – se non prevale - il principio che la norma in quanto tale deve perseguire la propria finalità in quanto inserita in un quadro normativo generale di riferimento, che nella fattispecie è quello di disporre proprio di “quelle misure” per far fronte allo stato di emergenza;

che è intervenuta la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, sub A.C. 2790, che (all'art. 77) disciplina la proroga delle disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, è possibile avvalersi anche nell'anno 2021 - in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale - delle misure di cui agli articoli 2-bis), commi 1 e 5, e 2-ter), commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione;

ritenuto pertanto, anche sulla scorta di quanto sopra richiamato nella legge di bilancio di previsione per l'esercizio 2021 di imminente adozione, che sia imprescindibile - per garantire i livelli di assistenza e quelli di emergenza per far fronte all'evento epidemiologico da COVID-19, il mantenimento della programmazione delle turnistiche svolte dal personale dipendente, ma anche al fine di non perdere dette professionalità esterne che già operano nelle realtà aziendali causa l'incertezza della continuità del rapporto - per lo meno stabilire l'allineamento del termine di scadenza con lo stato di emergenza al momento dichiarato;

ricordato che il Piano Pandemico dell'ASUGI, adottato con decreto n. 837 dd. 2.10.20, prevede un piano operativo sono state identificate le fasi della risposta, le modalità, gli ambiti o aree della risposta e per ognuna di queste aree è stata declinata la diversa pianificazione a seconda del diverso scenario con l'obiettivo generale di far trovare pronta l'Azienda ad una nuova emergenza epidemica;

che permane una situazione di livello emergenziale tale da non poter fare a meno di ridurre in nessun ambito aziendale le risorse già in forza;

ritenuto pertanto di non poter ulteriormente procrastinare nell'attesa della promulgazione della Legge finanziaria 2021 lo stato di incertezza anche con riferimento alle posizioni dei titolari dei contratti ora vigenti in azienda, che concorrono direttamente o indirettamente all'organizzazione del lavoro, dei turni e delle attività connesse all'emergenza epidemiologica;

ritenuto pertanto di prevedere già da ora la proroga fino al permanere dello stato di emergenza, dei rapporti in scadenza al 31.12.20 di cui all'allegato elenco, al momento allineando la

scadenza dei medesimi al termine emergenziale del 31.1.21, ovvero, fino al nuovo termine che verrà individuato dalla legge di bilancio 2021 o altro provvedimento normativo;

ritenuto infine di demandare a successivo atto la ricognizione complessiva degli incarichi sopra prorogati al 31.1.21, sulla base dei nuovi termini di legge e delle valutazioni che nel frattempo potranno evidenziarsi;

osservato che, in tutti i casi, sono state prontamente avviate le manovre di reclutamento necessarie, utilizzando primariamente gli strumenti ordinari a disposizione (graduatorie concorsuali o di avviso pubblico) e sono state intraprese le manovre di reclutamento eccezionale di cui al D.L. 18/20, convertito con modifiche dalla L. 27/2020;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

atteso che il Direttore dei Servizi Sociosanitari risulta assente;

visto che, con decreto n. 696 dd. 3 agosto 2020, sono state attribuite al dott. Fabio Samani le funzioni di sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dello Stesso;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

**IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di stabilire la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, di cui all'allegato elenco, in scadenza al 31.12.20 fino al permanere dello stato di emergenza, determinato, allo stato, dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri dd. 07.10.2020, per ora allineando la scadenza al medesimo termine emergenziale del 31.1.21 (o data anteriore

indicata dal collaboratore), ovvero, fino al nuovo termine che verrà individuato dalla legge di bilancio 2021 o altro provvedimento normativo;

- 2) di demandare a successivo atto la ricognizione complessiva degli incarichi sub 1) sulla base dei nuovi termini di legge;
- 3) di demandare alla SC Gestione del Personale gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

L'adozione del presente provvedimento non comporta ulteriore aggravio di costi, riguardando rapporti di lavoro già in essere; la relativa spesa verrà allocata, con valenza annuale, in sede di bilancio di previsione per l'anno 2021.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del Sostituto del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/12/2020 15:08:18

IMPRONTA: B08C6A5FC52A96C875E8A96E984EF8FFAF9AE3244452F585B347CC8A54DB6B20
AF9AE3244452F585B347CC8A54DB6B20D258F6B5F13860D2DE2C5456340E2913
D258F6B5F13860D2DE2C5456340E2913487069BFA25CBE896F230F7980AF4B3E
487069BFA25CBE896F230F7980AF4B3E7EFF4D89AF1D52AB919D285C825B293D

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 30/12/2020 15:15:34

IMPRONTA: 5D74A3418263DE59B03DE4A345B60BBFECECF5FEE05A97ED52A9CF773C8BBCE84
ECECF5FEE05A97ED52A9CF773C8BBCE841B06B388F0A4E7AC9F8E0B78374FD5F9
1B06B388F0A4E7AC9F8E0B78374FD5F981D9E8D7EA7268FE331E5C25F8E51CD8
81D9E8D7EA7268FE331E5C25F8E51CD8671C6917EA175D3409A61B79B627F61E

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 30/12/2020 16:02:51

IMPRONTA: 625DDBF11308EA7B66E76AD210E95386F87B45D45A1E9896906254769C8E92D4
F87B45D45A1E9896906254769C8E92D4A33C1B0F5C0DD734CB401B027BB3C67A
A33C1B0F5C0DD734CB401B027BB3C67ACE6416AFF392429CC36B7D1969A71C92
CE6416AFF392429CC36B7D1969A71C92A5FA937F29AC99380132960CC9829EE4

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 31/12/2020 10:49:00

IMPRONTA: 7F5CFAF004C99AB0CE4BE6567F7D7489425168CC148B0CAC1669F157CBF10E34
425168CC148B0CAC1669F157CBF10E34983E48BCDF12888C19751A7D4674D0A6
983E48BCDF12888C19751A7D4674D0A67D51553ACB2DF0D2EE12DC969BDE32F3
7D51553ACB2DF0D2EE12DC969BDE32F361EFD6DBC99685C330C50462D115F2F9